

DECISIONE (UE) 2015/715 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione della Commissione 2012/490/UE ⁽²⁾ ha modificato le procedure di gestione della congestione e gli obblighi di trasparenza stabiliti all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 al fine di attuare regole armonizzate a livello europeo in materia di gestione della congestione.
- (2) Nell'attuazione della decisione 2012/490/UE sono emerse incoerenze relative all'orizzonte di pubblicazione della relazione di monitoraggio dell'Agenzia sulla congestione nei punti di interconnessione e alla data di pubblicazione dei dati da parte dei gestori del sistema di trasmissione. Al fine di comunicare all'Agenzia i dati necessari all'espletamento delle mansioni di monitoraggio richieste per attuare efficacemente la decisione 2012/490/UE, è necessario modificare la data di pubblicazione dei dati da parte dei gestori del sistema di trasmissione e la data alla quale l'Agenzia è tenuta a pubblicare la relazione.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009.
- (4) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.⁽²⁾ Decisione della Commissione 2012/490/UE, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).⁽³⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è modificato come segue:

1) il punto 2.2.1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2) In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma della sezione 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolamentazione nazionali, a partire dal 2015 l'Agenzia pubblica, entro il 1° giugno di ogni anno, una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.»;

2) il punto 3.3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2) Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3.1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.»
